



PREFETTURA DI PAVIA U.T.G



COMUNE DI PAVIA

**PROTOCOLLO DI LEGALITA'
IN MATERIA DI APPALTI
PUBBLICI**

Pavia, 22 aprile 2014



PREFETTURA DI PAVIA U.T.G.



COMUNE DI PAVIA

PROTOCOLLO DI LEGALITA' IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

La Prefettura - U.T.G. di Pavia, nella persona del Prefetto D.ssa Giuseppa Peg Strano

e

Il Comune di Pavia, nella persona del Sindaco Ing. Alessandro Cattaneo

PREMESSO CHE

- Il territorio cittadino, come quello provinciale e regionale, è esposto al costante rischio di coinvolgimento in fenomeni di illegalità, riconducibili, direttamente o indirettamente, alla criminalità organizzata, potenzialmente in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse e in generale di inquinare il tessuto socio-economico;
- intento del presente protocollo è pertanto l'individuazione di strumenti idonei a scongiurare il pericolo di infiltrazioni criminali nel territorio, in particolare nel settore degli appalti pubblici, attraverso l'indispensabile cooperazione delle stazioni appaltanti;
- in tale prospettiva infatti si sono mostrati strumento valido di intervento i cosiddetti "Protocolli di Legalità", stipulati ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, secondo cui le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- è pertanto volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire il preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza nel settore dei pubblici appalti, rafforzando gli strumenti di prevenzione predisposti dalla normativa vigente;
- è, altresì, volontà dei sottoscrittori promuovere, da parte di ogni soggetto coinvolto nella realizzazione di un'opera pubblica, il rigoroso rispetto delle norme di tutela del lavoro e dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella consapevolezza che un ambiente di lavoro in cui tali regole non siano

puntualmente applicate costituisce di per sé un humus particolarmente fertile per il proliferare di fenomeni di illegalità;

VISTA la legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.L. n. 143/1991 (Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio), convertito nella legge n. 197/1991, e s.m.i.;

VISTO il Decreto Interministeriale 14.3.2003 (Istituzione, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del D.Lgs. n. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l'Alta sorveglianza delle grandi opere);

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n. 207/2010;

VISTA la Legge n. 94/2009 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica);

VISTA la Legge n. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) come modificato dalla legge n. 217/2010;

VISTA la Legge Regionale della Lombardia n. 6/2007 (Disposizioni in materia di opere pubbliche e di edilizia residenziale pubblica);

VISTO il D.L. n. 70/2011 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia, convertito nella L. n. 106/2011);

VISTO il D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 136/2010);

VISTO il D.Lgs. 15-11-2012 n. 218 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136)

STIPULANO

Il presente "Protocollo di legalità sugli appalti pubblici"

ARTICOLO 1

1. Tutto quanto esposto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

2. Allo stesso, stipulato in prima istanza tra il Comune di Pavia e la Prefettura - U.T.G. di Pavia, considerata la sua rilevanza strategica, potranno aderire, con successiva formale sottoscrizione ed integrale accettazione, altre Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico, Concessionari di servizi pubblici.

ARTICOLO 2

1. Le parti si impegnano ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato nell'affidamento dei lavori pubblici e delle forniture di beni e servizi lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa antimafia, di cui al D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 - "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" modificato ed integrato dal D.Lgs. 15-11-2012 n. 218 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136"

2. Le parti s'impegnano altresì, per il più efficace perseguimento delle finalità indicate in premessa, agli ulteriori adempimenti cui agli articoli che seguono.

ARTICOLO 3

1. L'Amministrazione Comunale di Pavia, nella veste di stazione appaltante, oltre all'osservanza delle norme sull'affidamento degli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli ulteriori obblighi di seguito indicati, che prevedono un significativo abbattimento delle soglie di valore degli appalti di lavori, forniture e servizi, oltre le quali è necessaria per legge l'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 150.000,00 euro, tutte somme al netto di i.v.a., l'Amministrazione Comunale di Pavia, in veste di stazione appaltante:

a. Assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Pavia le informazioni antimafia sul conto delle imprese interessate, anche aventi sede legale al di fuori della provincia di Pavia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'art. 91, comma 4, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.

b. allo scopo di acquisire ogni elemento informativo utile ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti riferibili ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire negli atti di gara, l'obbligo per le imprese interessate di comunicare tutti

i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate, ad ogni titolo, all'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni, così come previsto dall'art.1 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187, dall' Art.17, comma 3, Legge 19.3.1990, n. 55 e dall'art. 118 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;

- c. si impegna a richiamare negli atti di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi o forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento al lavoro, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, di igiene e sicurezza sul lavoro (anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza), specificando che gli oneri per la sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta e ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri;
- d. si impegna a richiedere le informazioni antimafia indipendentemente dall'importo del contratto nei confronti di tutte le imprese cui devono essere conferiti cottimi, noli e forniture c.d. sensibili:

- I. trasporto di materiali in discarica
- II. smaltimento rifiuti
- III. fornitura e trasporto terra
- IV. acquisizione diretta e indiretta di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra
- V. fornitura e/o trasporto di calcestruzzo
- VI. fornitura e/o trasporto di bitume
- VII. fornitura di ferro lavorato
- VIII. noli a freddo di macchinari
- IX. fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto ai sensi dell'art.118 comma 11 D.LGS. 163/2006
- X. servizio di autotrasporto
- XI. guardiania di cantiere.

3. La Prefettura di Pavia assicura il tempestivo rilascio delle informazioni antimafia in tutte le ipotesi sopra indicate, che estendono ampiamente l'ambito di operatività dell'istituto come disciplinato dalla legge.

ARTICOLO 4

1. La stazione appaltante si conforma rigorosamente all'obbligo di legge di richiedere l'informativa antimafia anche in caso di lavori o forniture dichiarati urgenti, procedendo ai relativi affidamenti sotto condizione risolutiva. Ricorrendo tali ipotesi, e comunque nei casi previsti dall'art.92, comma 3, D.Lgs. 6.9.2011, n. 159, modificato dal D.lgs. 218/2012 qualora, successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto, vengano acquisite informazioni che fanno emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante recede dal contratto di appalto o da altro rapporto contrattuale nel frattempo intercorso, ovvero revoca l'autorizzazione al subappalto, subcontratto, cessione, cottimo, nolo o fornitura.

2. Si procede altresì alla risoluzione contrattuale e/o

revoca dell'autorizzazione al subappalto qualora emergano situazioni di grave e reiterato inadempimento quali:

- I. violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. inottemperanza prescrizioni imposte da organi ispettivi;
- III. impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.

3. In tutti i casi in cui agli effetti del presente protocollo non vi è obbligo di acquisizione delle informazioni antimafia (affidamenti inferiori alle soglie indicate all'art. 3 punto 1) verrà comunque richiesta la comunicazione antimafia ai sensi dell'art.87, D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.

4. Qualora il contratto sia dichiarato urgente, fuori dei casi in cui è richiesta l'informazione antimafia è ammessa l'autocertificazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159.

ARTICOLO 5

1. L'Amministrazione Comunale di Pavia, in veste di stazione appaltante, s'impegna a valutare attentamente, ai fini del recesso o della revoca di cui all'art. 4, anche le notizie comunicate dalla Prefettura- UTG di Pavia ai sensi dell'art. 1-septies del D.L. n. 629/1982, convertito con modificazioni con Legge n. 726 del 12 ottobre 1982.

ARTICOLO 6

1. L'Amministrazione Comunale di Pavia, in veste di stazione appaltante, s'impegna a prestare la massima attenzione in fase di gara alla eventuale presenza di elementi che possano far ritenere sussistenti cointeressenze tra i partecipanti alla gara, partecipazioni incrociate e/o collusioni tendenti ad inquinare e turbare lo svolgimento della gara medesima.

2. Inserirà al riguardo speciali clausole di autotutela negli atti di gara ed nei capitolati.

ARTICOLO 7

1. Ferma restando la rigorosa applicazione delle norme di legge che disciplinano l'ipotesi di esclusione automatica dalla gara di appalto, l'Amministrazione Comunale di Pavia in veste di stazione appaltante valuterà con particolare attenzione, nell'interesse dell'Ente, la sussistenza delle condizioni di affidabilità morale del concorrente, a tal uopo considerando con l'ampio margine di discrezionalità offerto dalla legge e confermato dalla giurisprudenza, l'effettiva incidenza delle condanne sulla moralità professionale del concorrente.

2. Al riguardo l'Amministrazione Comunale di Pavia si impegna ad inserire nei bandi di gara apposita clausola di autotutela.

3. In particolare l'Amministrazione Comunale considererà determinante, ai fini dell'individuazione della loro incidenza sulla

moralità professionale del concorrente medesimo, la natura sostanziale del reato, tenuto conto che alla luce della giurisprudenza consolidatasi in materia è da ritenere scarsamente rilevante il mero dato della pena edittale prevista per lo specifico reato, come pure l'eventuale concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, od il tempo eventualmente decorso dalla condanna, stante l'operatività esclusivamente ope iudicis degli istituti della riabilitazione e dell'estinzione del reato (C.d.S., Sez IV,19.10.2007).

4. L'Amministrazione terrà in debito conto anche l'eventuale condanna per la quale sussiste il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale, dal momento che il predetto beneficio non incide in senso estintivo né sul reato né sulla pena ed è pacificamente ritenuto che non impedisca all'Amministrazione di escludere il concorrente dalla gara, ove ritenuta comunque la condanna incidente sulla moralità professionale del predetto. Non sarà quindi precluso alla stazione appaltante escludere il concorrente una volta appreso il dato storico dell'esistenza di una condanna, previa valutazione di una motivata incidenza sull'affidabilità dell'impresa, nonostante l'eventuale estinzione del reato.

ARTICOLO 8

1. L'Amministrazione Comunale di Pavia si impegna a richiedere l'autocertificazione antimafia per ogni procedimento amministrativo in materia edilizia, finalizzato al rilascio o alla formazione di un titolo abilitativo all'edificazione, anche in sanatoria o di condono.

2. S'impegna altresì a richiedere al Prefetto l'informativa antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 per i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 concernenti interventi a destinazione residenziale che prevedono l'edificazione di una superficie lorda di pavimento pari o superiore a mq 1.600,00 (corrispondente a circa mc 4.800,00) e per tutti gli interventi a destinazione diversa dalla residenziale, indipendentemente dalla misura della superficie lorda di pavimento.

3. Sono esclusi dalla richiesta i procedimenti avviati da Enti pubblici.

4. Sono altresì esclusi dalla richiesta i procedimenti che prevedono i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

ARTICOLO 9

1. In relazione alle disposizioni che precedono, l'Amministrazione Comunale di Pavia, nella veste di stazione appaltante, s'impegna a riportare negli atti di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità di materia di appalti pubblici sottoscritto dall'Amministrazione Comunale di Pavia in veste di stazione appaltante e dalla Prefettura di Pavia in data 22 aprile 2014 che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente, pena la decadenza dal contratto e dai benefici, alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma esso si manifesti, nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a imprese terze, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.), con facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto o dall'agevolazione finanziaria ove venga acclarata la violazione di siffatta clausola, salva l'ipotesi di un'accertata collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, così come previsto dall'art.38, comma 1, m-ter del Codice dei contratti

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura di Pavia l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola n. 2.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I del D.Lgs. n. 159/2011 o informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive m.e i..

Clausola n. 5

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni prefettizie, sarà applicata a carico dell'impresa oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Pavia, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di graveⁱ e reiteratoⁱⁱ inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara che le offerte sono improntate a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, che si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara alternativamente:

- a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- b) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alla precedenti lettere a), b) e c), il Comune escluderà i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Clausola n. 9

Si prende atto che qualora l'Amministrazione Comunale di Pavia, in veste di stazione appaltante, accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, le imprese verranno escluse, dandone comunicazione all'Autorità di Vigilanza. Saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e quindi soggetti a verifica, ai fini dell'art. 38, comma 1, lett. m-quater del D.Lgs. n. 163/06ⁱⁱⁱ, le seguenti circostanze sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrano insieme o da sole:

- Utilizzazione delle medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti,
- Utilizzazione anche in parte dello stesso personale,

- Rapporto di coniugio o vincoli di parentela e affinità tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle imprese partecipanti,
- Intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara.

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si impegna a rispettare l'obbligo di segnalare, a mezzo autocertificazione, tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

La sottoscritta impresa dichiara inoltre le sentenze per le quali abbia beneficiato della non menzione fatta eccezione per le condanne nei seguenti casi:

- quando il reato è stato depenalizzato
- condanne per cui è intervenuta la riabilitazione
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
- revoca della condanna medesima.

Clausola 11

La sottoscritta impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto. Qualora la sottoscritta impresa non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge il contratto è risolto ai sensi del comma 9 bis del medesimo art. 3.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative all'appalto costituisce causa di risoluzione del contratto.

All'uopo si riportano gli estremi del conto corrente dedicato, giusta il rinvio al già richiamato art. 3, come da dichiarazione resa in data _____ protocollata al n. _____:

INTESTATARIO DEL CONTO _____ DATI IDENTIFICATIVI DEI
SOGGETTI DELEGATI DALLA DITTA _____ AD OPERARE SUL CONTO:

Clausola 12

L'amministrazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 informa il soggetto affidatario che tratterà i dati contenuti nel contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Responsabile del trattamento dati è _____

ARTICOLO 10


1. Il presente Protocollo avrà effetto immediato a decorrere dal giorno successivo la data di sottoscrizione e avrà la durata di anni uno (1) con proroga tacita salvo disdetta tre mesi prima della scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Pavia, addì 22 aprile 2014


Prefetto di Pavia

Dott.ssa Giuseppa Strano



Sindaco

Alessandro Cattaneo



i Art.38 Codice contratti

Comma 1

" e)che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio"

ii ART.38, COMMA 1, LETT. m-quater (che si riporta)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (Lettera aggiunta dall'art. 3 comma 1 del D.L. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. 166/2009)

iii Art. 45 comma 1 della direttiva 2004/18:

Situazione personale del candidato o dell'offerente

E' escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'Articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita rispettivamente all'Articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'Articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
- c) frode ai sensi dell'Articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'Articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite

iv Art. 10. D.lgs 163/2006 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da altre disposizioni del presente codice:

- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.

4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento, coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei lavori, nonché dei coordinatori in materia di salute e

di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 e dalle altre norme vigenti.

5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il responsabile del procedimento tra i propri dipendenti in servizio.

6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal regolamento, in conformità all'articolo 119

7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

8. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990 n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente codice alla cui osservanza sono tenuti.

v Art. 9 D.P.R. 207/2010 Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici

Responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici ([art. 7, D.P.R. n. 554/1999](#))

1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 10, comma 5, del codice](#), prima della fase di predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'[articolo 128, comma 1, del codice](#); per lavori, non assoggettati a programmazione ai sensi dell'[articolo 128 del codice](#), il responsabile del procedimento è nominato contestualmente alla decisione di realizzare i lavori.

2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:

- a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
- b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni;
- d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.

4. Il responsabile del procedimento è un tecnico, abilitato all'esercizio della professione o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere l\) e m\)](#), ovvero di interventi di importo superiore a 500.000 euro. Il responsabile del procedimento può altresì svolgere le funzioni di progettista per la predisposizione del progetto

preliminare relativo a lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'[articolo 28, comma 1, lettera c\), del codice](#).

5. In caso di particolare necessità per appalti di importo inferiore a 500.000 euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l), le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

vi Art. 10 D.P.R. 207/2010 Funzioni e compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento fra l'altro:

- a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi;
- b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;
- c) redige, secondo quanto previsto dall'[articolo 93, commi 1 e 2, del codice](#), il documento preliminare alla progettazione e cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all'[articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3](#), e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto;
- d) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la ricorrenza delle condizioni di cui all'[articolo 90, comma 6, del codice](#), motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, compresa la valutazione di cui all'[articolo 91, comma 5, del codice](#), coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure; verifica l'effettiva possibilità di svolgere all'interno dell'amministrazione le diverse fasi della progettazione senza l'ausilio di consulenze esterne; in relazione alle caratteristiche e alla dimensione dell'intervento, promuove e definisce, sulla base delle indicazioni del dirigente, le modalità di verifica dei vari livelli progettuali, le procedure di eventuale affidamento a soggetti esterni e la stima dei corrispettivi, da inserire nel quadro economico;
- e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
- f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare;
- g) convoca e presiede nelle procedure ristrette e di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
- h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori; nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di bando promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
- i) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) promuove l'istituzione dell'ufficio di direzione dei lavori ed accerta sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell'[articolo 90, comma 6, del codice](#) giustificano l'affidamento dell'incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
- m) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell'[articolo 141, comma 4, del codice](#) ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
- n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sentito il direttore dei lavori;
- o) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
- p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

1) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

2) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

3) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento;

q) svolge le attività necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l'allegazione del verbale della conferenza tenutasi sul progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto di progettazione ed esecuzione sulla base del progetto preliminare e di affidamento della concessione di lavori pubblici;

r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;

s) raccoglie, verifica e trasmette all'Osservatorio gli elementi relativi agli interventi di sua competenza anche in relazione a quanto prescritto dall'[articolo 7, comma 8, del codice](#);

t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;

v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera;

z) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

aa) accerta e certifica, sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente, negli interventi l'eventuale presenza delle caratteristiche di cui all'[articolo 3, comma 1, lettere l\) e m\)](#);

bb) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;

cc) propone la transazione e la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;

dd) svolge, ai sensi dell'[articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), su delega del soggetto di cui all'[articolo 26, comma 3, del predetto decreto legislativo](#), i compiti previsti nel citato [articolo 26, comma 3](#), qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

3. Il responsabile del procedimento, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli [articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#):

a) richiede la nomina del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e vigila sulla loro attività;

b) provvede, sentito il direttore dei lavori e il coordinatore per l'esecuzione, a verificare che l'esecutore corrisponda gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

5. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'[articolo 261](#), commi 4 e 5. Gli affidatari devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell'[articolo 90, comma 8, del codice](#).

7. Al responsabile del procedimento delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano, relativamente ai contratti nei settori ordinari di cui alla parte II, titolo I, del codice e ad ogni altro contratto di appalto o di concessione che alla normativa propria di tali contratti faccia riferimento, le disposizioni del titolo II, capo V, sezione I, del [regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214](#) e quelle di cui al titolo II, capo I e capo II del [regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038](#), nonché

l'articolo 2 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, in quanto compatibili. Entro sessanta giorni dalla deliberazione di cui all'articolo 234, comma 2, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, in merito al certificato di collaudo il responsabile del procedimento trasmette all'amministrazione aggiudicatrice la documentazione relativa alle fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

- a) il contratto, la relazione al conto finale, gli ordinativi di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa;
- b) la relazione dell'organo di collaudo ed il certificato di collaudo;
- c) la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrari o giurisdizionali del contenzioso sulle controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto di cui alla parte IV del codice.

vii **ART. 4 COMMA 13 D.L. 70/2011 MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE N. 106/2011**

Per l'efficacia dei controlli antimafia nei subappalti e subcontratti successivi ai contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, presso ogni prefettura è istituito l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, ai quali possono rivolgersi gli esecutori dei lavori, servizi e forniture. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo periodo, nonché per l'attività di verifica. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, acquisiscono d'ufficio, anche per via tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la prescritta documentazione circa la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.